

Civile Ord. Sez. 2 Num. 10758 Anno 2019

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI

Relatore: FORTUNATO GIUSEPPE

Data pubblicazione: 17/04/2019

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 9150/2015 R.G., proposto da

Belloglio Francesco, Tassano Marina e Belloglio Erika,

rappresentati e difesi dall'Avv. Daniele Granara e dall'avv. Federico Tedeschini, con domicilio eletto in Roma, Largo Messico n. 7.

- ricorrenti -

contro

Noti Claudio e Cassano Maria Bruna, rappresentati e difesi dall'avv. Alessandro Borachia, con domicilio eletto in Roma, alla Via Cosseria n. 5 presso lo studio dell'avv. Laura Tricceri.

- controricorrenti-

avverso il provvedimento del Tribunale di La Spezia, depositato in data 27.1.2015. (595/2005 R.G.C.)

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15.6.2018 dal Consigliere Giuseppe Fortunato.

FATTI DI CAUSA

Francesco Belloglio, Martina Tassano e Erika Belloglio hanno proposto ricorso in 5 motivi, illustrati con memoria, avverso il provvedimento con cui il Tribunale ha dichiarato la cessazione della

OR
429/13

materia del contendere sulla richiesta di fissazione delle modalità di attuazione dell'interdetto possessorio, emesso in data 6.6.2008.

Claudio Noti e Maria Bruna Cassano hanno depositato controricorso e memoria difensiva.

Questi ultimi avevano proposto domanda di reintegra in possesso per ottenere l'eliminazione di talune opere, consistenti nella trasformazione in lastrico solare del preesistente tetto a faglie e nella realizzazione di una scala posta a istanza illegale.

Il tribunale ha disposto l'immediato ripristino dello stato dei luoghi e, dopo l'emissione del provvedimento interdittale, parzialmente modificato in sede di reclamo, nessuna delle parti ha chiesto la prosecuzione del giudizio possessorio ai sensi dell'art. 703, comma quarto, c.p.c. ed anzi Francesco Belloglio, Martina Tassano e Erika Belloglio hanno agito in via petitoria per far dichiarare la legittimità delle opere oggetto del provvedimento di reintegra.

Detta domanda è stata respinta con sentenza depositata in data 14.10.2014, con condanna dei ricorrenti alla riduzione in pristino.

Successivamente Claudio Noti e Maria Bruna Cassano hanno chiesto al tribunale di adottare le misure necessarie per l'attuazione del provvedimento di reintegra in possesso, ma il giudice di merito, preso atto della sentenza emessa nella causa petitoria, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ed ha condannato i convenuti al pagamento delle spese processuali, rilevando che la richiesta di attuazione si era resa necessaria a causa dell'inottemperanza, da parte dei ricorrenti, al provvedimento interdittale e che questi ultimi erano risultati soccombenti in base all'esito finale del giudizio.

Ha inoltre ritenuto definitivo il provvedimento adottato ai sensi dell'art. 669 duodecies c.p.c. ed ha escluso che fosse ammissibile la proposizione di un'autonoma controversia al solo fine di ottenere il rimborso degli oneri processuali, essendo altrimenti lesa il principio di ragionevole durata del processo.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo censura la violazione degli artt. 112, 113, 703, 668 *octies*, 669 *novies*, 669 *duodecies* c.p.c., 1168 e 1170 c.c., in relazione all'art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c., lamentando che il giudice abbia erroneamente ritenuto di poter provvedere sulle spese del procedimento ex art. 669 *duodecies*, mentre tale pronuncia doveva essere ottenuta solo nell'ambito del giudizio possessorio di merito, che i ricorrenti avrebbero dovuto instaurare entro il termine di cui all'art. 669, comma secondo, *octies* c.p.c., decorrente dalla data di definizione del reclamo o dalla comunicazione del provvedimento riguardante la richiesta di attuazione dell'interdetto. Il secondo motivo censura la violazione degli artt. 112, 113, 703, 668 *octies*, 669 *novies*, 669 *duodecies* c.p.c., 1168 e 1170 c.c., in relazione all'art. 360, comma primo, nn. 3 e 5 c.p.c., sostenendo che il giudice doveva limitarsi a pronunciare sulla richiesta di attuazione della misura interdittale, mentre ogni altra questione, inclusa la decisione sulle spese del procedimento, andava proposta nel giudizio di merito possessorio, venendo altrimenti violati i diritti di difesa dei ricorrenti, dato che il provvedimento reso ai sensi dell'art. 669 *duodecies* c.p.c. e la pronuncia sulle spese non sono suscettibili di autonoma impugnazione.

Il terzo motivo censura la violazione degli artt. 112, 113, 703, 668 *octies*, commi primo e quarto, 669 *novies*, comma primo, 669 *duodecies* c.p.c., 1168 e 1170 c.c., in relazione all'art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c., lamentando che il giudice abbia pronunciato sulle spese del procedimento, ritenendo che anche nei procedimenti finalizzati all'attuazione delle misure interdittali l'instaurazione della causa di merito sia solo eventuale e che le misure adottate sopravvivano all'estinzione, mentre tale disciplina è applicabile ai soli provvedimenti ex art. 700 c.p.c., a quelli a contenuto anticipatorio e alle azioni nunciatricie.

Il quarto motivo denuncia la violazione dell'art. 91 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c., per aver il giudice erroneamente applicato il principio della soccombenza anche

riguardo al procedimento per l'attuazione delle misura di reintegra in possesso, e per aver trascurato che detto procedimento era stato definito con pronuncia di cessazione della materia del contendere, non configurandosi alcuna soccombenza, neppure virtuale, dei ricorrenti, poiché la mancata attuazione dell'interdetto era dipesa dagli ostacoli di carattere amministrativo che impedivano la demolizione delle opere e dal rifiuto delle controparti di aderire al progetto di ricostruzione del testo prospettato dal c.t.u. della causa petitoria.

Il quinto motivo censura la violazione dell'art. 95 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c. sostenendo che le spese dell'attuazione potevano esser poste a carico della parte eseguita solo ove il provvedimento interdittale fosse stato eseguito, mentre il procedimento ex art. 669 duodecies si era concluso con una pronuncia in rito.

2. Il ricorso è inammissibile.

Secondo l'insegnamento di questa Corte, nei provvedimenti emessi dal giudice, in forma diversa dalla sentenza, per regolare l'attuazione delle misure cautelari (ai sensi dell'art. 669, *duodecies* c.p.c.) non è ravvisabile il carattere della decisorietà, poiché detti provvedimenti hanno natura strumentale e non sono inidonei al giudicato, sia dal punto di vista formale che da quello sostanziale (Cass. 24543/2009; Cass. 9808/2000; Cass. 10740/1998; Cass. 1028/1998), essendo impugnabili con i rimedi contemplati dalla disciplina del procedimento cautelare uniforme, che trova applicazione anche alle azioni possessorie, nei limiti di compatibilità, ai sensi dell'art. 703, comma terzo c.p.c..

In sostanza, il provvedimento di attuazione era suscettibile di reclamo al Collegio, al pari della pronuncia sulle spese in esso contenuta (Cass. 4497/2009).

Riguardo a detta statuizione, già con riferimento alla disciplina precedente all'entrata in vigore dell'art. 50, L. 69/2009 (che ha abrogato, per i giudizi proposti dal 4.7.2009, l'opposizione prevista



dall'art. 669 *septies*, comma terzo, c.p.c.), questa Corte, sulla base di una lettura coordinata degli artt. 669 *septies*, comma terzo e 669 *terdecies* c.p.c. con i principi introdotti dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 253/1994, aveva stabilito che avverso l'ordinanza di rigetto dell'istanza cautelare, con pronuncia sulle spese, fosse ammissibile il reclamo ai sensi dell'art. 669 *terdecies* c.p.c., mentre avverso il provvedimento adottato sul reclamo o dopo il decorso dei termini per proporlo, fosse consentita l'opposizione di cui all'art. 669 *septies* c.p.c., i cui termini iniziavano a decorrere, rispettivamente, o dalla scadenza del termine per proporre il reclamo o dalla pronuncia, se avvenuta in udienza, o dalla comunicazione dell'ordinanza del giudice del reclamo che rende definitiva la pronuncia sulle spese (Cass. s.u. 16214/2001).

Le modifiche introdotte dalla L. 69/2009 non hanno inciso sull'esperibilità del reclamo anche per contestare la statuizione sulle spese assunta in prima istanza, fermo che, ove la pronuncia sia adottata dal Collegio ai sensi dell'art. 669 *terdecies* c.p.c. e non sia stato proposto il giudizio di merito, è consentita l'opposizione al precetto o all'esecuzione, ove iniziata sulla base del provvedimento collegiale (Cass. 16259/2017; Cass. 118800/2012).

Di conseguenza, il provvedimento ex art. 669 *duodecies* c.p.c. emesso dal giudice monocratico del Tribunale era impugnabile con il reclamo anche relativamente alla pronuncia sulle spese, per cui il presente ricorso deve dichiararsi inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza, come da liquidazione in dispositivo.

Sussistono le condizioni per dichiarare che i ricorrenti sono tenuti a versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002.

P.Q.M.


Corte di Cassazione - copia non ufficiale

dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento solidale delle spese processuali, liquidate in € 200,00 per esborsi ed € 3000,00 per compenso, oltre ad iva, cnap e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%.

Dà atto che i ricorrenti sono tenuti versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15.2.2019.

IL PRESIDENTE

Luigi Giovanni Lombardo



Valeria NERI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma,

17 APR. 2019